

ALLEGATO D

Consorzio per la Depurazione Acque di Scarico Savona

“Piano di adeguamento e Prescrizioni”



Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI.
Protocollo n. 0020143/2023 del 21/04/2023

Indice

1 SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO.....	4
2 PRESCRIZIONI.....	4
2.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E INVENTARIO DEI FLUSSI.....	4
2.2 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA "SEZIONE I.T.R.".....	4
2.2.1 Rifiuti autorizzati.....	4
2.2.2 Quantitativo massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto I.T.R.....	4
2.2.3 Prescrizioni matrici ambientali.....	5
2.2.3.1 Prescrizioni generali.....	5
2.2.3.2 Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti.....	6
2.2.3.3 Prescrizioni relative allo scarico reflui della "sezione ITR" verso la "sezione depurazione acque".....	6
2.2.3.4 Modulistica da compilare per avvio al trattamento (Modulo avvio al trattamento del SGA).....	9
2.2.3.5 Garanzie finanziarie.....	11
2.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA "SEZIONE DEPURAZIONE ACQUE".....	11
2.4 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIANTO DI SANIFICAZIONE FANGHI.....	13
2.5 PRESCRIZIONI RELATIVE AI RIFIUTI PRODOTTI CER 190805 – 200304 - 200306.....	13
2.5.1 Gestione smaltimento materiale espurgato.....	13
2.5.2 Prescrizioni generali per gli altri rifiuti prodotti nell'insediamento.....	14
2.6 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	16
2.7 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	23
2.8 RUMORE.....	23
2.9 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	23
2.10 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	25
3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC).....	29

1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

Il procedimento è relativo al riesame complessivo, con valenza di rinnovo, ex art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. 2524 del 12/06/2015, per adesione alla BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

2 Prescrizioni

2.1 Sistema di Gestione Ambientale e inventario dei flussi

Il Gestore dovrà adottare e aggiornare costantemente un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme alla BAT 1 di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, del 10 agosto 2018, ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

Il Gestore, al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, dovrà istituire e mantenere, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi.

2.2 Prescrizioni relative alla "sezione I.T.R."

2.2.1 Rifiuti autorizzati

Presso la sezione I.T.R. ubicata in via Caravaggio 1 in Savona, possono essere gestiti i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella di cui all'**Appendice 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le operazioni di smaltimento attuabili nell'impianto sono quelle indicate nell'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., riconducibili a:

- D15: Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento.
- D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc).

2.2.2 Quantitativo massimo di rifiuti trattabili presso l'impianto I.T.R.

1. L'organizzazione operativa relativa all'accettazione dei carichi di rifiuti liquidi da trattare si basa sulla pesata (peso lordo meno tara) delle autocisterne in arrivo; convenzionalmente si assume la densità dei rifiuti liquidi in ingresso pari ad 1 t/m^3 considerando tale assunzione conservativa nei confronti dei parametri di progetto approvati, in relazione al fatto che la densità attesa sarà generalmente maggiore di 1 t/m^3 . Il carico giornaliero delle masse di rifiuti liquidi da trattare sul registro di carico/scarico costituirà il dato di riferimento fiscale e non potrà superare le 4.000 tonnellate/settimana.
2. Il quantitativo massimo di rifiuti per i quali è autorizzato il pre-trattamento nell'impianto I.T.R. (comprensivo dei rifiuti destinati al serbatoio TK1) è pari a:
 - a. 4.000 tonnellate/settimanali
 - b. 110.000 tonnellate/anno

2.2.3 Prescrizioni matrici ambientali

2.2.3.1 Prescrizioni generali

1. La Società è tenuta a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti non pericolosi, garantendo un elevato livello di protezione ambientale, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
2. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
3. Lo svolgimento dell'attività dovrà essere effettuato in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità previste in **Appendice 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nelle aree operative indicate nelle planimetrie (**Allegato 2e**) presentate dalla ditta.
4. Nel caso in cui non abbia già provveduto precedentemente, il Gestore dovrà predisporre l'apposito "Piano di Emergenza Interna - PEI" (art. 26 - bis D.L. 04/10/2018, n. 113, introdotto dalla legge di conversione 01/12/2018 n. 132 - G.U. 03/12/2018) ed inviare alla Prefettura di Savona le informazioni necessarie per il "Piano di Emergenza Esterna - PEE" secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 27/08/2021.
5. I rifiuti liquidi speciali non pericolosi che potranno essere conferiti all'impianto I.T.R. dovranno essere identificati solo ed esclusivamente dai codici EER indicati in **Appendice 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il conferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente per quelle tipologie di rifiuti omologati per i quali siano già stati stipulati contratti con il "Cliente".
6. La movimentazione dei rifiuti conferiti ovvero in uscita dall'I.T.R. dovrà avvenire su area dotata di idonea impermeabilizzazione atta ad evitare eventuali contaminazioni del sottostante terreno dovute a sversamenti accidentali ecc. Resta inteso che le operazioni di movimentazione dovranno essere interrotte in caso di sversamenti, in modo da permettere immediati interventi di ripristino e tutela ambientale.
7. I serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi in attesa di essere trattati presso l'I.T.R., dovranno essere identificati da apposita segnaletica riportante i codici EER dei rifiuti in essi depositabili per ogni serbatoio, da collocare in posizione idonea ad una rapida consultazione prima di effettuare le operazioni di scarico, per il successivo stoccaggio, del rifiuto liquido.
8. Dovrà essere sempre garantita la piena efficienza dell'impianto di aspirazione e convogliamento delle emissioni che possono esalare dalle diverse componenti dell'I.T.R. compresa la fase di scarico rifiuti dai mezzi di conferimento e, all'occorrenza, anche dal fabbricato in cui è ubicata buona parte dell'impianto, nonché assicurare la costante verifica della tenuta idraulica ed efficienza funzionale delle varie componenti impiantistiche compresa la strumentazione di controllo.
9. I fanghi prodotti dall'I.T.R. devono essere smaltiti presso impianti autorizzati ed il deposito dovrà avvenire rispettando le disposizioni in conformità a quanto previsto dall'art. 183, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
 - 9.1 la registrazione dei movimenti di carico e scarico dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa e in conformità alla rispettiva BAT, ove pertinente.
 - 9.2 Dovranno essere predisposte e attuate procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti anche in base a quanto previsto dalle procedure aziendali anche sintetizzate nell'allegato B descrittivo.

10. I fanghi prodotti dalla sezione I.T.R. non dovranno in nessun caso essere miscelati con i fanghi provenienti dalla “sezione depurazione acque”.
11. La fase di trattamento dei rifiuti presso l'impianto I.T.R dovrà avvenire sotto la costante supervisione e controllo di personale tecnico specializzato.
12. I rifiuti trattati sono rifiuti non pericolosi e non devono dar luogo a reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose a seguito di miscelazione.

2.2.3.2 *Prescrizioni relative alla accettazione ed al trattamento dei rifiuti*

1. Per ogni nuovo rifiuto in accettazione, ovvero in caso di scadenza della precedente omologa, dovrà essere svolta la procedura di “*omologa*” secondo lo schema previsto nelle procedure relative al Sistema di Gestione Ambientale certificato EMAS approvato e riportato nell'allegato B della presente autorizzazione. Ogni modifica della procedura dovrà essere preventivamente comunicata all'A.C. per il nulla osta specifico.
2. Il Gestore dovrà archiviare e tenere a disposizione per ogni eventuale controllo degli Enti preposti, per almeno 5 anni, copia dei contratti stipulati o rinnovati con le relative omologhe. Dovranno altresì essere conservate le schede di trattamento operativo, predisposte per ogni singolo rifiuto non pericoloso, per il quale sia stata accertata la “*trattabilità*” nell'impianto in argomento e concluso il contratto, nonché ogni informazione analitica tracciata nel tempo relativamente al rifiuto.
3. I carichi in ingresso all'I.T.R. dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche, anche non continuative come previsto nel PMC, finalizzate ad accertare il permanere dei termini tecnico-contrattuali in virtù dell'omologa avvenuta con ogni singolo rifiuto. Nel caso di accertamento di scostamenti tra i valori rilevati e i valori omologati dovrà essere valutata la “*trattabilità*” nell'impianto ITR. Se il rifiuto risultasse trattabile il carico sarà accettato, ma dovrà essere aggiornata la omologazione. Qualora i carichi di rifiuti non avessero le caratteristiche previste dovranno essere respinti, dandone comunicazione, entro al massimo 10 giorni lavorativi mediante PEC a:
 - Regione e Provincia in cui il rifiuto è stato prodotto
 - per conoscenza a: Regione Liguria e Provincia di Savona
4. I rifiuti in ingresso elencati in Appendice 1 al presente provvedimento, che necessitano di ulteriori verifiche, potranno permanere nel serbatoio di stoccaggio ovvero nella cisterna del mezzo conferitore, per il tempo necessario all'esecuzione delle analisi di monitoraggio e all'eventuale attivazione delle procedure per respingere o accettare il carico in ingresso.
5. Prima dell'uscita dall'impianto i mezzi che hanno conferito i rifiuti, qualora ve ne sia la necessità, dovranno essere resi idonei alla circolazione al fine di evitare il trascinarsi all'esterno di materiale inquinante e il conseguente imbrattamento della viabilità. Tali operazioni dovranno avvenire in area pavimentata con sistema di raccolta dei reflui.

2.2.3.3 *Prescrizioni relative allo scarico reflui della “sezione ITR” verso la “sezione depurazione acque”*

1. Ad ogni “scarico di vasca”, a trattamento effettuato, dovrà essere compilato l'apposito modulo che documenta l’"avvio al trattamento n°...." e il successivo “invio al biologico scarico n°....” denominato “**Modulo avvio al trattamento**” nella modulistica del Sistema di Gestione Ambientale Aziendale, finalizzato alla verifica della percentuale di abbattimento avvenuta sugli inquinanti considerati nel modulo medesimo.
2. Il contenuto minimo del **Modulo avvio al trattamento** sarà costituito dalle seguenti informazioni: numero trattamento, data, tipologia rifiuto e CEER, quantità trattata, parametri trattati, valori in termini di massa e concentrazione, percentuale di abbattimento.
3. Per i soli rifiuti liquidi la cui omologa abbia dimostrato, che i parametri analizzati non superino, alla fonte, i limiti allo scarico imposti per l'impianto ITR, dopo aver sottoposto a monitoraggio il carico in ingresso all'ITR mediante la verifica finalizzata ad accertare i termini tecnico-contrattuali in virtù dell'omologa avvenuta (verifica sui parametri significativi), il recapito nell'impianto biologico potrà avvenire previo convogliamento al serbatoio TK1. Il contenuto del serbatoio TK1 potrà essere inviato ai recapiti previsti della “Sezione depurazione acque” (A0, A, B), dopo campionamento ed analisi che dimostrino il rispetto di tutti i valori limite di scarico dell'ITR. In caso contrario il contenuto del serbatoio TK1 dovrà essere inviato a trattamento presso l'ITR. Lo scarico del serbatoio TK1 dovrà essere dotato di idoneo sistema che consenta di effettuare i campionamenti della corrente di scarico anche in modo automatico. Inoltre, dovrà essere installato un contatore volumetrico allo scarico del serbatoio TK1.
4. I possibili recapiti previsti per i reflui in conferimento sono:
 - recapito A0: “Sezione depurazione acque” in ingresso alla sezione di dissabbiatura /disoleatura;
 - recapito A: “Sezione depurazione acque” in ingresso alla vasca di decantazione primaria;
 - recapito B: “Sezione depurazione acque” in ingresso alla vasca di denitrificazione-ossidazione;

I recapiti sopra elencati verranno utilizzati per lo scarico del refluo pre-trattato, o per l'invio, attraverso il serbatoio TK1, dei rifiuti che non superino alla fonte i limiti allo scarico imposti per l'impianto ITR, sulla base di valutazioni di condizioni di esercizio e delle caratteristiche dello scarico parziale dell'ITR per assicurare l'efficacia delle fasi dell'impianto di depurazione.
5. Dovrà essere mantenuto un campionatore automatico sequenziale fisso sullo scarico della “sezione ITR” immediatamente a monte del recapito nell'impianto di depurazione ed un contatore volumetrico totalizzatore posizionato sulla condotta di scarico dell'I.T.R. a valle dell'I.T.R. stesso ed a monte della sezione di depurazione acque reflue. Detti sistemi dovranno essere mantenuti perfettamente funzionanti, sgombri ed accessibili in sicurezza nel rispetto del D.Lgs. 81/08.
6. Prima di ogni scarico dei rifiuti liquidi trattati dalla vasca di scarico verso la “sezione depurazione acque”, ovvero dal serbatoio TK1 alle opere di presa, dovranno essere effettuati controlli analitici per la verifica del rispetto dei limiti riportati nella seguente “Tabella Limiti in deroga” e, in caso di valori non idonei, il rifiuto dovrà essere re-inviato al trattamento.
7. I reflui contenuti nella vasca di scarico della sezione ITR potranno essere inviati alla sezione impianto trattamento acque a condizione che rispettino i limiti di cui alla tabella 3 – allegato 5 – parte terza al D.Lgs 152/06 (colonna "scarico in fognatura"), ad esclusione dei seguenti parametri per i quali sono fissati i relativi VLE.

Parametro	VLE U.M. ove applicabile (mg/l)
pH	5,0/11
Colore	1/1000
S.S.T.	8.000
BOD ₅	20.000
COD	40.000
Alluminio	20
Arsenico	4
Boro	40
Ferro	40
Rame	3
Selenio	5
Zinco	4
Cianuro tot (CN)	4
Cloro attivo libero	10
Solfuri (S)	110
Solfiti (SO ₃ ²⁻)	500
Fluoruri	24
Fosforo tot. (P)	100
Azoto Amm (NH ₄ ⁺)	4.500
Azoto nitroso (N)	200
Azoto nitrico (N)	1.300
Grassi animali/vegetali	400
Idrocarburi tot.	100
Fenoli	50
Aldeidi	15
Solventi organici aromatici	3
Tensioattivi totali	1.000
Pesticidi totali	0,50
Aldrin	0,10
Dieldrin	0,10

Parametro	VLE
	U.M. ove applicabile (mg/l)
Endrin	0,02
Isodrin	0,02
AOX	1
HOI	10
Cianuro libero	1

8. Il Gestore, per la verifica del rispetto dei limiti di emissione come sopra definiti, dovrà prelevare campioni con modalità istantanea.
9. Il Gestore, per i successivi tre anni a partire dalla data di emissione del presente provvedimento, dovrà presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla relazione annuale, una relazione tecnica con una valutazione dell'andamento dei valori dei parametri AOX, HOI, Mercurio al fine di attestare quanto assunto in merito alla non significatività della presenza di tali inquinanti nello scarico indiretto dell'ITR. Decorsi i tre anni, la presentazione di detta relazione potrà essere interrotta a seguito di espressa indicazione previo esame dei risultati degli Enti competenti, fermo restando la prosecuzione dei controlli con la frequenza prevista.
10. Lo scarico del refluo liquido proveniente dalla “sezione ITR” verso la “sezione depurazione acque” non potrà essere effettuato nelle sezioni di ossidazione quando entrambe risultassero non attive.
11. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell’**Allegato E** al provvedimento autorizzativo con la frequenza, le modalità, le metodiche e le tempistiche ivi previste.

2.2.3.4 Modulistica da compilare per avvio al trattamento (Modulo avvio al trattamento del SGA)

Ad ogni “scarico di vasca” dovrà essere compilato il Modulo avvio al trattamento del SGA che riporti alcune informazioni utili sui singoli rifiuti avviati al trattamento e le caratteristiche finali del rifiuto risultante, il quale viene inviato all’impianto biologico dopo i trattamenti effettuati.

A completamento della procedura vengono calcolate le percentuali di abbattimento ottenute, relative ad alcuni parametri considerati nel modulo medesimo, trattati ed immessi nell’impianto biologico, in rapporto alle quantità in ingresso all’impianto ITR.

L'autorizzazione interna allo scarico del refluo pretrattato all'impianto biologico può essere rilasciata :

- a) tramite firma in calce del Modulo avvio al trattamento da parte del Direttore Generale e/o suo delegato;
ovvero, in alternativa,
- b) effettuando una trasmissione del sopra citato modulo in formato *.PDF tramite mail con le seguenti modalità:

- invio da una casella di posta da parte del servizio di laboratorio del Modulo avvio al trattamento ad altra casella di posta intestata al Direttore Generale e/o suo delegato;
- il Modulo avvio al trattamento ricevuto e visionato dal Direttore Generale e/o suo delegato, se autorizzato, viene re-inviato per accettazione alla casella di posta del laboratorio;
- il laboratorio dopo aver ricevuto il Modulo avvio al trattamento sulla sua casella di posta darà comunicazione di quanto ricevuto al servizio di conduzione dell'impianto di trattamento reflui industriali affinché possano iniziare le operazioni di scarico della vasca; nel caso in cui il laboratorio non riceva alcuna comunicazione di ritorno le operazioni di scarico della vasca non avverranno.

2.2.3.5 Garanzie finanziarie

- a) La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 65/2022, in € **229.627 (ducentoventinovemilaseicentoventisette,00 euro)**. In considerazione della Registrazione EMAS in possesso dell'Azienda, si applica una riduzione del 50%, per cui l'importo della garanzia viene stabilito in € **114.814 (centoquattordicimilaottocentoquattordici,00 euro)**.
- b) La Ditta ha già prestato la garanzia finanziaria rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice Elba n. 447717 Appendice 8, per un importo garantito superiore a quello previsto al precedente punto a), pari a € 935.249,19. L'attuale garanzia potrà essere mantenuta fino alla scadenza fissata per il 29/02/2028 previo aggiornamento, su apposita appendice dedicata, con indicazione del numero della presente autorizzazione come indicato al successivo punto c). Considerato l'ammontare della polizza in essere è ammesso che la somma non sia rivalutata ISTAT sino allo scadere della stessa.
- c) La Ditta dovrà, in ogni caso, presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, apposita appendice della garanzia finanziaria, che riporti gli estremi e la validità della presente autorizzazione.
- d) In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Registrazione EMAS in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante pari a € **229.627 (ducentoventinovemilaseicentoventisette,00 euro)**, entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
- e) La Ditta dovrà altresì stipulare e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto a). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
- f) Sei mesi prima della scadenza dell'attuale polizza di cui al punto b), la Società dovrà trasmettere nuova polizza fidejussoria con le modalità previste nel Regolamento approvato con D.C.P. n. 65/2022. Tale garanzia dovrà essere mantenuta per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in pristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

2.3 Prescrizioni relative alla “sezione depurazione acque”

1. I limiti di accettabilità dello scarico S1 a mare sono quelli riportati nella Tabella 1 (colonna concentrazione) e nella Tabella 3 dell'allegato 5 degli allegati alla parte terza al D.Lgs.152/2006;
2. Il monitoraggio dello scarico a mare dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
3. Gli esiti dei controlli analitici previsti dal piano di monitoraggio di cui all'Allegato E, effettuati da idoneo laboratorio, dovranno essere conservati per almeno 5 anni e messi a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti deputati al controllo;

4. Il Gestore, dovrà mantenere costantemente aggiornato lo schema degli scarichi di emergenza a mare delle stazioni consortili (lunghezza condotte sottomarine principali e di “troppo pieno”, ecc.);
5. Il Gestore dovrà mantenere una procedura di informazione relativa all’insorgenza di situazioni che determinino l’attivazione degli scarichi di emergenza comunali-consortili non depurati, nei confronti di tutti gli insediamenti produttivi che abbiano convenzioni di allaccio in deroga in corso di validità e comunque deroghe allo scarico recepite nei relativi provvedimenti autorizzativi. Detta procedura non riguarderà le attivazioni degli scarichi di emergenza derivanti da eventi meteorici (“troppo pieno” degli scarichi di emergenza a mare in caso di “alto livello vasche” nei periodi piovosi) e l’attivazione degli scarichi di emergenza causata da guasti/avarie risolvibili entro le 24 ore successive.
6. In occasione di richieste di deroghe ai valori limite per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, il Consorzio, in qualità di Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato, nell'interesse dell'integrità ed esercizio del sistema depurativo e come previsto, esprimerà il parere di competenza, che ha natura obbligatoria e vincolante, in merito all’ammissibilità delle deroghe richieste ai fini del rilascio od aggiornamento del titolo autorizzativo da parte dell’Autorità Competente.
7. Le “Convenzioni di utenza” già sottoscritte, in corso di validità alla data di emissione del presente provvedimento, conservano la loro validità. Quanto definito nelle stesse convenzioni potrà essere recepito nel titolo autorizzativo delle singole utenze in occasione del rilascio od aggiornamento dello stesso.
8. Dovranno essere rispettate le norme tecniche generali di cui all’allegato 4 della deliberazione del C.I. per la tutela delle acque dall’inquinamento emessa in data 04/02/77 (installazione ed esercizio impianti di depurazione).
9. In condizioni normali di esercizio, dovrà essere sempre garantita la piena efficienza dell’impianto di aspirazione e convogliamento delle emissioni che possono esalare dalle diverse componenti della “sezione depurazione acque”, nonché assicurata la costante verifica della tenuta idraulica ed efficienza funzionale delle varie componenti impiantistiche compresa la strumentazione di controllo.
10. Il Gestore dovrà gestire e condurre l’impianto con gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni modo l’emissione di gas maleodoranti od altri effluenti gassosi in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente.
11. Il Gestore dovrà comunicare preventivamente il calendario di riattivazione della linea di digestione dei fanghi.
12. Il Gestore dovrà mantenere l’impianto di depurazione e il relativo scarico e i campionatori automatici fissi, installati in ingresso, in uscita e sullo “scarico della sezione ITR” sempre accessibili ed utilizzabili per sopralluoghi e campionamenti.
13. Anche gli scarichi di acque meteoriche potenzialmente non contaminate devono essere dotati di pozzetti dissabbiatori e di campionamento costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti devono essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm e raggiungibili in sicurezza.

2.4 Prescrizioni relative all'impianto di sanificazione fanghi

- 1 Il trattamento conto terzi (R3 e/o D9) di fanghi da depurazione biologica è attuabile presso l'impianto di sanificazione interno alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 1.1 potranno essere avviati a trattamento esclusivamente fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane effettuata in impianti di depurazione a fanghi attivi (CER 190805);

- 1.2 il quantitativo massimo di fanghi essiccati (inteso come sommatoria conto proprio – conto terzi) prodotti dall'impianto di sanificazione fanghi inviati a recupero e/o smaltimento non potrà superare le 5.430 t/anno (quantitativo desumibile considerata la potenzialità di targa dell'impianto pari a 16.800 t/anno di fanghi umidi e applicato un coefficiente medio di essiccazione del 32%) e tale tipologia di fanghi (CER 190805) sarà identificata sul registro di carico e scarico, sui formulari trasporto rifiuti e sul MUD con lo stato fisico 1 (polverulento, mentre lo stato fisico degli stessi fanghi provenienti dalla disidratazione meccanica è 3 – palabile);
- 1.3 durante il funzionamento dell'impianto di sanificazione dovranno sempre essere mantenuti attivi ed efficienti i presidi ambientali per il contenimento di emissioni diffuse (polveri) ed odori;
- 1.4 ogni qualvolta si verificano problemi a detti presidi, compatibilmente con il processo, la lavorazione a monte dovrà essere sospesa;
- 1.5 resta inteso che i rifiuti in ingresso con codice EER 190805 dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico dei rifiuti previsto di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/06. Sarà cura dell'azienda relazionare alla Provincia di Savona ed all'ARPAL, una volta ultimate le opere per la ricezione dei fanghi conto terzi, sulle modalità di registrazione dei movimenti di carico e scarico di detti rifiuti.

2.5 Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti CER 190805 – 200304 - 200306

2.5.1 Gestione smaltimento materiale espurgato

1. E' autorizzato lo smaltimento del materiale espurgato nelle operazioni di gestione e manutenzione delle stazioni di sollevamento, delle condotte consortili nonché dalle stazioni di sollevamento, reti fognarie e impianti di depurazione comunali gestiti dal Consorzio, all'impianto di depurazione di Via Caravaggio, sezione “opera di presa” o in altra sezione dell'impianto qualora ne sussistano i presupposti, anche per il tramite delle stazioni di sollevamento consortili, in quanto facenti parte integrante e sostanziale dell’“impianto” e disciplinate nel presente provvedimento alle seguenti condizioni:
 - a. gli espurghi, classificati con i codici EER 190805, EER 200304, EER 200306, dovranno provenire esclusivamente da stazioni di sollevamento, condotte consortili, nonché dalle stazioni di sollevamento, reti fognarie e impianti di depurazione (comprese fosse Imhoff) comunali direttamente gestite dal Consorzio;
 - b. i mezzi utilizzati per l'espurgo ed il successivo trasporto e potranno essere di proprietà del *Gestore* o di ditte terze incaricate dal Gestore ed idonei sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario;
 - c. le operazioni di conferimento dovranno essere effettuate dallo stesso mezzo che ha effettuato lo spurgo;
 - d. durante le operazioni di espurgo e conferimento all'impianto di depurazione dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di ridurre al minimo il rilascio di odori molesti;
 - e. i liquidi espurgati dovranno essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione e movimentati sul registro di carico/scarico secondo i tempi previsti dalla normativa vigente;

- f. il quantitativo massimo trattabile non potrà eccedere le (5000) tonnellate annue;
- g. dovrà essere prodotto uno specifico resoconto annuale, entro il 30 aprile di ogni anno (unitamente alla relazione annuale), in merito ai quantitativi di liquidi da espurgo auto-smaltiti nell'impianto di depurazione.

2.5.2 Prescrizioni generali per gli altri rifiuti prodotti nell'insediamento

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
2. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto;
3. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
4. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.;
5. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
6. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
7. il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 95/92 e s.m.i.;
8. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la " caratterizzazione di base " con la frequenza e con le modalità di cui al D.lgs. n. 121/2020.

2.6 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

1. Limiti per le emissioni in atmosfera

Sigla Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata fumi secchi (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti
					Conc. (mg/Nm ³)
E1	Torcia (utilizzo in caso di emergenza)	nessuno	350	---	---
E2	Caldaia palazzina (impianto termico civile)	nessuno		Polveri	---
				NOx	
				SOx	
E3	Caldaia officina (impianto termico civile)	nessuno		Polveri	---
				NOx	
				SOx	
E4 ³	Caldaia linea fanghi (combustione metano) fino al 31/12/2029	nessuno		NOx ¹	350
E4 ³	Caldaia linea fanghi (combustione metano) dal 01/01/2030	nessuno		NOx ¹	250
E5 ³	Caldaia sanificatore (combustione metano) fino al 31/12/2029	nessuno		NOx ¹	350
E5 ³	Caldaia sanificatore (combustione metano) dal 01/01/2030	nessuno		NOx ¹	250
E5 ³	Caldaia sanificatore (combustione biogas) fino al 31/12/2029	nessuno		Polveri	20
				HCl	50
				COT	20
				NOx	300
				CO	150
E5 ³	Caldaia sanificatore (combustione biogas) dal 01/01/2030	nessuno		Polveri	20
				COT	20
				NOx	250
				CO	150

Sigla Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata fumi secchi (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti
					Conc. (mg/Nm ³)
-	Bocchello valle ITR – monte E6	nessuno	---	NH3 HCl TVOC	---
E6	emissioni linea acque	Scrubber multistadio: 1) acqua+soda caustica 2)acqua+ipoclorito di sodio+soda caustica)	66.000	H2S	≥ 90% (percentuale di abbattimento)
				U.O.	500 oue/s ²
E7	emissioni linea fanghi	Scrubber multistadio: 1) acqua+soda caustica 2)acqua+ipoclorito di sodio+soda caustica 3) acqua di ricircolo Carboni attivi impregnati con KMnO4	7.500	H2S	≥ 90% (percentuale di abbattimento)
				U.O.	500 oue/s ²
E8	Postazione saldatura	nessuno	800	Polveri	---
E9	Cappa laboratorio (ricambio aria ambiente)	filtri a carboni attivi	1350	---	---
E10	Gruppo elettrogeno	nessuno		---	---
E11	emissioni diffuse opera di presa	Scrubber multistadio: 1) acqua+soda caustica 2)acqua+ipoclorito di sodio+soda caustica 3) acqua +ipoclorito di sodio	15.000	H2S	≥ 90% (percentuale di abbattimento)
				U.O.	500 oue/s ²
E12	4 torrini impianto sedimentazione secondaria (ricambi aria ambiente)	nessuno	4 x 10.000	----	---
E13	Sfiati locali quadri (ricambio aria ambiente)	nessuno		----	---
E15	deodorizzatore locale sanificatore fanghi	Carboni attivi a 3 strati	5000	----	---

Sigla Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata fumi secchi (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti
					Conc. (mg/Nm ³)
E16	silos fanghi umidi	Carboni attivi a 3 strati – diametro tamburo 1200 mm	900	----	---
E17	Gruppo elettrogeno	nessuno			
E18	Cappa laboratorio chimico	filtri a carboni attivi	900	----	---
E19	Gruppo elettrogeno	nessuno		----	---
E20	Gruppo elettrogeno	nessuno		----	---
E21	Gruppo elettrogeno	nessuno		----	---
E22	Cappa laboratorio chimico	nessuno		----	---
E23	Cappa armadio laboratorio chimico	nessuno		----	---
E24	Cappa armadio laboratorio chimico	nessuno		----	---
E25A	Silos stoccaggio calce idrata	Filtro a cartucce	1170	----	---
E25B	Silos stoccaggio bentonite	Filtro a cartucce	1170	----	---

¹ valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3%

² valore di soglia (vedere punto 9. seguente)

³ in caso di attivazione delle caldaie

2. in riferimento al punto di campionamento monitoraggio a valle dell'impianto ITR e a monte dell'emittente denominata E6, il gestore dovrà provvedere ad un monitoraggio conoscitivo semestrale per 2 anni; in base agli esiti analitici verrà rivista la frequenza di monitoraggio;
3. in riferimento al monitoraggio in continuo dell'H₂S sull'emittente E6, lo strumento dovrà essere direttamente collegato al sistema di telecontrollo e dovrà eseguire misure con cadenza almeno trioraria; i dati acquisiti, non tacitabili, dovranno essere archiviati per almeno 1 anno e resi disponibili agli organi di vigilanza e controllo; il sistema di acquisizione dei dati di monitoraggio dovrà prevedere una soglia di allarme per la concentrazione di H₂S, pari a 2 mg/mc; gli eventuali superi della soglia dovranno essere inseriti nel piano di controllo delle fasi critiche per l'ambiente e ricomprese nel sistema di telecontrollo
4. Il gestore dovrà presentare, entro 18 mesi dal rilascio del presente provvedimento, una proposta di uno studio di fattibilità dei sistemi di deodorizzazione al fine di ottimizzare le aspirazioni localizzate ed un miglioramento dell'efficienza di abbattimento complessiva tali da garantire il costante contenimento degli odori anche in condizioni critiche.

5. Il gestore dovrà presentare, entro 180 giorni lavorativi dalla ricezione dell'AIA oggetto del presente riesame, una proposta operativa e un cronoprogramma relativo alle seguenti modifiche impiantistiche finalizzate alla riduzione dell'impatto odorigeno sui recettori (quali la rimodulazione dei flussi, la gestione degli allarmi, la prevenzione delle possibili sorgenti odorigene. In riferimento all'emittente E6, in caso siano previsti interventi quali l'incremento dell'altezza dello sbocco, riduzione del diametro dello sbocco, ecc), dovrà comunque essere previsto l'ottenimento propedeutico ai lavori del nulla osta degli Enti preposti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS)
6. Al fine di una migliore gestione centralizzata di tutte le emissioni diffuse e un risparmio energetico e di dosaggio dei reagenti asserviti agli scrubber (soda , ipoclorito di sodio), il gestore potrà disattivare, nel periodo 01 Novembre - 31 Marzo, il deodorizzatore pre-trattamenti (E11) e prevedere il convogliamento di tutte le aspirazioni localizzate al deodorizzatore linea acque (E6); dovrà essere immediatamente riattivato il deodorizzatore asservito all'emittente E11 in caso di esposti conclamati per emissioni odorigene provenienti dall'insediamento o in caso di superi della soglia di concentrazione di acido solfidrico di cui al punto 3. precedente
7. Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore dovrà riportare nei rapporti di prova la classe di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri dovrà inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.
8. la Ditta, secondo quanto disposto dall'art.272 bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovrà adottare prescrizioni impiantistiche e criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili, per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno. Nella fattispecie :
 - a) gli impianti di deodorizzazione delle emissioni E6 – E7 dovranno essere costantemente mantenuti in funzione al fine di mitigare le emissioni diffuse provenienti dalle fasi di depurazione acque, linea fanghi e dall' impianto di pretrattamento di rifiuti liquidi non pericolosi (ITR).
 - b) gli impianti di deodorizzazione delle emissioni E6 – E7 – E11 (quando attivo) dovranno costantemente garantire un'efficienza di abbattimento minima del 90% rispetto all'Acido solfidrico identificato quale indicatore di abbattimento delle sostanze odorigene presenti nelle emissioni diffuse captate e trattate
 - c) la sostituzione dei carboni attivi impregnati di permanganato di potassio (TBS), asserviti all'emittente E7, dovrà essere effettuata di norma prima dell'estate ed in base alle specifiche analisi svolte sulla capacità residua del carbone attivo stesso; a tal fine, con cadenza quadrimestrale, dovranno essere prelevati campioni di "media" filtrante a diverse profondità al fine di determinarne la capacità residua; quando il quantitativo di letto filtrante attivo sarà inferiore al 10 % dovrà essere prevista la sua sostituzione; dovranno essere conservate a magazzino almeno 2 cariche di riserva;
 - d) gli scrubber e le parti impiantistiche connesse dovranno essere sottoposti a manutenzione ordinaria secondo le indicazioni del piano di manutenzione e di gestione dell'impianto previsto al punto 2 del PMC;
 - e) dovranno essere mantenuti attivi ed in perfetta efficienza gli attuali sistemi di misura in continuo del pH e del potenziale redox nei vari stadi degli scrubber asserviti alle emittenti E6, E7, E11; gli stadi ossidanti/basici dovranno essere gestiti a $\text{pH} > 7,5$ e potenziale redox $> 300 \text{ mV}$;

- f) dovrà effettuare ove possibile, interventi di manutenzione programmata a rischio emissioni odorigene, in condizioni ottimali ovvero in funzione della valutazione dei dati meteo (temperatura dell'aria, direzione ed intensità vento, regime barico);
- g) in caso di reflui che provengono da zone lontane dal depuratore, intervenire sulla frequenza di funzionamento delle pompe di rilancio, al fine di minimizzare i tempi di ristagno;
- h) nella fase di sedimentazione primaria, si dovrà garantire l'efficienza del sistema di raccolta ed eliminazione del materiale galleggiante, estrarre il fango regolarmente per limitare i tempi di permanenza ed evitare lo sviluppo di condizioni anaerobiche;
- i) Il gestore, secondo quanto previsto dalla BAT 12 Decisione UE2018/1047, al fine di prevenire le emissioni di odori dovrà attuare e riesaminare regolarmente, il piano di gestione degli odori che includa quanto segue:
- o un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito dalla BAT 10
 - o un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati (esposti)
 - o un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso ad identificarne la o le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione;
9. il gestore nelle condizioni di massimo carico operativo dell'impianto (Luglio-Agosto), con cadenza annuale, dovrà eseguire un'indagine olfattometrica sulle emissioni convogliate denominate E6, E7, E11, secondo la norma UNI EN 13725:2022, Linee Guida SNPA 38/2018 e la DGR IX/3018 della Regione Lombardia; nel caso che a seguito del suddetto monitoraggio vengano rilevati valori superiori a 500 ouE/s, con frequenza triennale, dovrà essere effettuata una simulazione della dispersione dell'odore mediante studio modellistico, utilizzando i dati di concentrazione misurati in occasione delle campagne di indagine.
10. i valori di riferimento da rispettare, in concentrazione di odore espressi in termini di 98° percentile su base annuale, dovranno essere i seguenti:

Recettore	Tipo di recettore	98° percentile (ou _e /mc)
A	Abitazioni private	3
B	Centro abitato Zinola (Savona)	3
C	Abitazioni private	3
D	Abitazioni Private	3
E	Abitazioni private	3
F	Centro Abitato Valleggia (Quiliano)	1
G	Centro Abitato Legino (Savona)	1
H	Asilo nido	1

11. il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo, l'eventuale riattivazione dell'intera linea fanghi; in caso di riattivazione della suddetta linea dovranno essere sottoposti al monitoraggio, con le frequenze indicate nell'Allegato E (PMC), le emissioni denominate E4 ed E5
12. Le emissioni E9, E12, E13, E15, E16, E18, E22, E23 ed E24 per entità e flusso di massa, nonché per le caratteristiche impiantistiche meglio dettagliate negli Allegati B e C al presente provvedimento,

sono considerate emissioni scarsamente rilevanti e, pertanto, non sono fissati né limiti né controlli periodici. Tuttavia per quanto riguarda i sistemi di abbattimento asserviti alle emissioni E9, E15, E16 e E18 la ditta dovrà:

12.1. provvedere alla costante manutenzione di tali sistemi in modo da mantenerli sempre in perfetta efficienza;

procedere alla sostituzione di detti carboni attivi secondo le specifiche del produttore;

12.2. documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico previsto ai sensi dell'art.190 del D.Lgs n°152/06.

13. Non vengono fissati limiti alle emissioni E1, E10, E17, E19, E20 ed E21 in quanto trattasi di impianti di emergenza.

14. Le emissioni E2, E3 non necessitano di autorizzazione ai sensi del combinato disposto degli art. 282 e 269 comma 14 a) del D.Lgs. N°152/06, pur soggiacendo a quanto previsto dalle norme del Titolo II della parte V dello stesso Decreto.

15. L'emissione E8 derivante dalle attività di saldatura è da considerarsi poco significativa dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e pertanto non necessita di autorizzazione. La ditta nella relazione di cui all'Allegato E dovrà comunicare i consumi annui di elettrodi e/o di metallo di apporto per saldatura al fine della verifica del rispetto dei requisiti della D.G.R. 808/2020.

16. Le superfici dei piazzali ed i percorsi della viabilità interna devono essere mantenuti puliti; deve essere limitato qualsiasi fenomeno di sollevamento di polveri dai mezzi e dispersione del carico in transito sulla viabilità interna ed in transito da e verso l'esterno dell'impianto

17. Per le emissioni diffuse derivanti dalla stazioni di sollevamento, riassunte nella tabella seguente, non vengono fissati limiti e/o controlli analitici periodici.

Sigla emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata misurata (m ³ /h)	Data di messa in esercizio
E14-S2	Stazione Sollevamento Varazze 2 Teiro	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	200	22/06/05
E14-S3	Stazione sollevamento Varazze porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	200	01/06/07
E14-S3	Stazione di pompaggio scarico a mare della stazione di sollevamento S3 Varazze	Biofiltro umidificato costituito da 5,3 m ³ di letto filtrante biologico (box 5*1,1*2,45 m) a conchiglie	900	Atto di immissione in patrimonio Consorzio repertorio 40590/22256 del 8/11/13. Data messa in esercizio 13/11/03
E14-S4	Stazione Sollevamento Celle 1	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	180	22/06/04
E14-S5	Stazione Sollevamento Albisola S.	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 700 mm	150	28/06/04
E14-S8	Stazione Sollevamento Savona Porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	500	22/06/05

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI. Protocollo n. 0020143/2023 del 21/04/2023

Sigla emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata misurata (m ³ /h)	Data di messa in esercizio
E14-S8	Stazione Sollevamento Savona Porto	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 700 mm	150	10/06/10
E14-S9	Stazione Sollevamento Savona Via Nizza	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	500	09/12/03
E14-S9	Stazione Sollevamento Savona Via Nizza	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	500	08/06/04
E14-S10	Stazione Sollevamento Vado Ligure	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	320	15/06/04
E14-S10	Stazione Sollevamento Vado Ligure	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	250	19/05/06
E14-S11	Stazione Sollevamento Quiliano	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	280	09/12/03
E14-S11	Stazione Sollevamento Quiliano	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	350	01/06/04
E14-S13	Stazione Sollevamento Spotorno	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1800 mm	630	01/06/04
E14-S14	Stazione Sollevamento Spotorno	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	900	25/05/04
		Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	900	01/07/2021
E14-S15	Stazione Sollevamento Noli	Filtro a carboni attivi a 3 strati - diametro tamburo 1200 mm	190	25/05/04

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da VINCENZO GARERI. Protocollo n. 0020143/2023 del 21/04/2023

18. I sistemi aspirazione asserviti alle stazioni di sollevamento dovranno essere mantenuti costantemente in funzione almeno:

a) nel periodo di massimo carico operativo (1 Maggio- 30 Settembre)

b) durante le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire adeguati ricambi d'aria per l'ambiente di lavoro

19. la ricarica dei filtri per la deodorizzazione dovrà essere effettuata di norma prima del periodo di massimo carico operativo (periodo estivo) e/o quando per evidenze riscontrate nel corso della normale attività di manutenzione si rendesse necessaria (percezione di odore). Dovranno essere conservate a magazzino almeno 2 cariche di riserva (compatibili con tutti i deodorizzatori) per l'eventuale sostituzione anticipata.

2.7 Obiettivi di miglioramento

1. Aumentare i punti di captazione, aspirazione e trattamento delle emissioni diffuse derivanti dalle diverse sezioni di trattamento acque reflue.
2. In caso di sostituzione dei bruciatori degli impianti termici civili e produttivi si dovrà prevedere l'installazione di bruciatori "low Nox".
3. Migliorare la gestione odorigena dell'intero complesso.

2.8 Rumore

1. Il posizionamento del fonometro, per le misure all'esterno (verifica limiti assoluti di immissione), deve rispettare quanto prescritto dal par.6 Allegato B del DM 16/03/1998;
2. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento, con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste;
3. Gli esiti di ogni rilievo fonometrico dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99);
4. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzione ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente;
5. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'Allegato E, facciano riscontrare superamenti di limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/2017 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 152/2006; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dal suddetto DPCM;
6. In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in base all'entità delle risultanze espresse, la Provincia di Savona porrà in atto le azioni di competenza.
7. I casi di eventi registrati o lamentele di terzi, costituiranno applicabilità della BAT 17, pertanto , in tal caso, dovrà essere predisposto, attuato e riesaminato regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni e dovranno essere attivate verifiche finalizzate all'individuazione del problema.

2.9 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97.
2. Le misure di cui al punto 1 potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alla direttiva 98/24 CE.
3. Entro un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, il gestore dovrà eseguire un monitoraggio freaticometrico e chimico delle acque sotterranee dei piezometri P1-P2-P3-P4, con determinazione dei seguenti parametri: cadmio, cromo esavalente, mercurio, piombo, nitrato, nitrito, azoto ammoniacale, idrocarburi totali, alifatici clorurati, BTEXS. Per i parametri azoto ammoniacale e

nitrati si possono prendere, quale riferimento a scopo indicativo, i valori definiti per gli standard di qualità delle acque sotterranee di cui al D.lgs 30/2009.

4. In seguito si valuterà la necessità di eventuali approfondimenti anche per la matrice suolo e, comunque, dovrà essere eseguito un monitoraggio della falda ogni cinque anni, con le stesse modalità. Le date dei monitoraggi dovranno essere comunicate ad ARPAL con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Gli esiti analitici (rapporti di prova e tabella di riepilogo) dovranno essere trasmessi a Comune, ARPAL e Provincia appena disponibili, corredati da una tavola con le isofreatiche. I rapporti di prova dovranno essere conservati per almeno 5 anni.
5. In ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Savona e all'Arpal in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.
6. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune, Arpal e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonché predisporre le verifiche idonee.
7. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il gestore dovrà comunicare alla Provincia di Savona al Comune di Savona ed all'Arpal un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione dell'attività.
8. La comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un “Piano di Chiusura”, riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali.
9. Le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura.
10. A conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Savona e all'Arpal, corredata da :
 - relazione attestante i lavori svolti
 - idonei elaborati tecnici
 - documentazione fotografica panoramica e di dettaglio.

11. La ditta dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.
12. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

2.10 Prescrizioni generali attività IPPC

1. Dovrà essere comunicata ogni variazione dei nominativi del rappresentante legale della Società, del Gestore e del referente IPPC;
2. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
3. Le aree operative esterne, il piazzale destinato alla viabilità, il parcheggio, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento dovranno risultare costantemente puliti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
4. *Il Gestore* dovrà tenere un "Quaderno dei dati e di manutenzione" che dovrà essere conservato, in formato elettronico non modificabile (PDF/A), per almeno 5 anni e messo a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti addetti al controllo; il quaderno dati dovrà essere aggiornato da un operatore dedicato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle informazioni necessarie alla sua compilazione (rapportini di lavoro/manutenzione) e su di esso dovranno essere annotati, attraverso codifica:

- a) l'indicazione degli avvenuti campionamenti;
- b) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed accidentale sull'impianto di depurazione acque reflue civili, sull'ITR e sulla rete di sollevamento consortile collegata direttamente al depuratore, ivi comprese le stazioni di sollevamento e gli scarichi di emergenza a mare.
- c) le operazioni di manutenzione dei filtri, nonché le sostituzioni effettuate (data e tipologia di intervento), asserviti alle emissioni E9, E18, E15 (attualmente non in esercizio), E16 (attualmente non in esercizio), E25A ed E25B;

E9	Cappa laboratorio (ricambio aria ambiente)	filtri a carboni attivi
E15	Deodorizzatore locale sanificatore fanghi	Carboni attivi a 3 strati
E16	Silo fanghi umidi	Carboni attivi a 3 strati – diametro tamburo 1200 mm
E18	Cappa laboratorio chimico	filtri a carboni attivi
E25A	Silos stoccaggio reagenti ITR	Filtro a cartucce asservito alla filtrazione operazioni di caricamento silos reagenti in polveri (calce idrata)
E25B	Silos stoccaggio reagenti ITR	Filtro a cartucce asservito alla filtrazione operazioni di caricamento silos reagenti in polveri (bentonite) (attualmente fuori servizio)

- d) le operazioni di manutenzione eseguite sui sistemi di deodorizzazione asserviti alle stazioni di sollevamento;

5. La Ditta dovrà conservare, anche digitalmente, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, dell'insediamento dalle quali risultino:

- a) sistema fognario interno, delle acque nere civili, delle acque di processo e delle acque meteoriche nonché: localizzazione pozzi piezometrici P1, P2, P3, P4 e pozzetti di campionamento relativi a:
 - Scarico finale depuratore biologico
 - Scarico parziale ITR
 - Scarichi delle acque meteoriche
- b) aree destinate al deposito dei rifiuti
- c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione.

Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.

6. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

7. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore adotta nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 24 ore successive, le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità Competente ed ARPAL entro il primo giorno lavorativo utile successivo all'evento. Si intendono come facenti parte dell'impianto anche le condotte della rete di sollevamento consortile e quelle di scarico gestite dal Consorzio o ad esso funzionali e le apparecchiature elettromeccaniche ad esse asservite.

Nell'immediatezza dell'evento, al massimo entro le 24 ore successive all'evento, dovrà comunque essere data una comunicazione per le vie brevi ad ARPAL all'indirizzo e.mail: aiagr@arpal.liguria.it.

La comunicazione agli Enti dovrà essere seguita, alla conclusione dello stato di allarme, da un rapporto conclusivo, che contenga almeno:

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti;
- b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06);
- c) la durata;
- d) matrici ambientali coinvolte;
- e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare incidenti o eventi imprevisti, di cui al p.to 6, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) Superamenti dei limiti per le matrici ambientali;

- b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.);
- c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi;
- d) incendio, esplosione;
- e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti;
- f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.);
- g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso;
- h) eventi naturali.

Sono escluse, dagli obblighi di cui sopra:

- le segnalazioni di “alto livello vasche” occorse in periodi piovosi. Alla fine del periodo piovoso, comunque, il Consorzio dovrà dare comunicazione, a mezzo PEC, allegando il calendario degli “alto livello vasche” verificatisi;
- gli eventi che non incidano in modo significativo sull’ambiente connessi alle operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e accidentale effettuate sull’impianto, sulle condotte di adduzione e sulle stazioni di sollevamento; in tal caso, però, il Gestore dovrà, comunque, comunicare via PEC, informandone l'Autorità Competente ed ARPAL, entro il primo giorno lavorativo utile successivo all’intervento, l’avvenuta messa in manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’impianto o di parte di esso; il Gestore dovrà altresì comunicare ai soggetti sopra indicati il ripristino della piena funzionalità impiantistica. A.C. e Arpal potranno valutare la necessità di produrre il rapporto conclusivo di cui sopra;

Il Gestore, dove già non effettuato nell’ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione degli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell’implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell’ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali.

Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 105/2005 e s.m.i, in particolare, agli obblighi relativi all’accadimento di incidente rilevante.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.

8. Entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, il Gestore dovrà presentare una proposta di definizione di livelli di allarme e range di corretto funzionamento dei parametri individuati nelle tabelle 4b, 7 e 9ter dell'Allegato E al presente provvedimento, definendo altresì relative procedure di intervento in caso di scostamento dai valori di variabilità individuati o dal coefficiente di efficienza di abbattimento definito a progetto. Tale proposta dovrà essere validata da parte dell'Autorità competente ed ARPAL.

9. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
10. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
11. I numeri di telefono di riferimento da contattare, in caso di attività non presidiata, devono essere anche esposti su cartello leggibile visibile dall'esterno;
12. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
13. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. Il gestore ai sensi dell'Art.8 del Dlgs 102/2014, con cadenza quadriennale, dovrà eseguire un audit energetico secondo i criteri definiti nell'allegato 2 al suddetto decreto.

3 Piano di monitoraggio e controllo (PMC)

Relativamente al piano di monitoraggio PMC di cui all'Allegato E :

1. L'Azienda dovrà effettuare i controlli periodici prescritti dal PMC, comunicando all'AC e ad ARPAL – Settore AIA e Grandi Rischi, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende effettuare tali controlli, per consentire l'eventuale presenza all'effettuazione dell'autocontrollo da parte degli Enti di controllo.
2. Il Gestore dovrà garantire anche il rispetto delle condizioni generali previste alle pagine 1 e 2 del Piano di monitoraggio e controllo.
3. All'interno del report da predisporre annualmente entro il 30 aprile con le modalità di cui al PMC, dovrà essere riportato anche l'elenco dei rifiuti prodotti nell'anno precedente, nonché le misure che si intenderebbero attuare al fine della loro riduzione nel prosieguo in un'ottica di perseguimento degli obiettivi di economia circolare.